



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

27/2014

Febbraio/12/2014 (*)

Napoli 25 Febbraio 2014

Novità sulla disciplina fiscale dei canoni di leasing dal 1° gennaio 2014. Deducibilità per i canoni di locazione relativi a beni immobili strumentali per l'esercizio dell'attività professionale e deducibilità anticipata anche per i canoni relativi alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. La nuova disciplina è stata introdotta con la Legge di Stabilità 2014 (id: L. 27.12.2013 n. 147) che con l'art. 1, commi 162/163, ha modificato nuovamente dal 2007 per la quarta volta) le regole per la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria per imprese e professionisti.

Ci è noto che l'art. 1, co. 162 e 163, della Legge n. 147/2013 ha apportato importanti modifiche alla disciplina della **deduzione dei canoni di leasing dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo**, per i contratti sottoscritti a partire **dal 1° gennaio 2014**.

Le novità di maggior rilievo riguardano la possibilità, **per le imprese** utilizzatrici **di beni mobili**, di dedurre i canoni di locazione finanziaria per un **periodo non inferiore alla metà** (anziché 2/3) **del periodo di ammortamento**, corrispondente ai coefficienti ministeriali stabiliti dal D.M. 31.12.1988 in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa ed a prescindere dalla durata contrattuale del leasing.

In caso di **beni immobili**, la deduzione è ammessa, parimenti, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, per un periodo **non inferiore a 12 anni**.

Per i **professionisti**, **nessuna novità** in tema di deducibilità dei canoni derivanti da contratti di leasing per l'utilizzazione di **beni mobili**; la novità riguarda, invece, **l'abrogazione della norma contenuta nella L. 296/2006** che limitava la **deducibilità** dei canoni di locazione finanziaria per gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale, ai **soli contratti stipulati nel periodo 1.1.2007 – 31.12.2009.**

Dal 1° Gennaio 2014, infatti, **la deduzione dei canoni** di locazione, relativi a **beni immobili strumentali** per l'esercizio dell'attività professionale, è nuovamente possibile ed è **ammessa, integralmente, per un periodo non inferiore a 12 anni**, a prescindere dalla durata contrattuale.

Pertanto, **anche i canoni di locazione di immobili adibiti ad uso promiscuo** (abitazione personale/studio professionale) sarebbero **nuovamente deducibili**, ovviamente, nella misura del **50%**.

Per gli **autoveicoli utilizzati dalle imprese** *ex art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR*, resta **invariata la deducibilità** dei canoni di locazione finanziaria che sono ammessi per un **periodo non inferiore all'intero periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente tabellare (in genere 48 mesi).

Un **importante chiarimento**, in tal senso, è stato reso dall'Agenzia delle Entrate nel corso di **Telefisco 2014** dove, i tecnici dell'Amministrazione Finanziaria hanno precisato che, **anche per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti**, per la maggior del periodo d'imposta, **si applicano le novità** apportate dalla legge di stabilità 2014, **come per i beni mobili**; di conseguenza, per i contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014, **la deduzione dei canoni può avvenire** in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento, vale a dire **in 2 anni**.

Chiaramente, il beneficio anzidetto è applicabile **anche agli autoveicoli utilizzati ad uso pubblico o esclusivamente strumentali all'attività propria di impresa.**

Restano esclusi, quindi, dal particolare beneficio, solo gli autoveicoli a disposizione dell'impresa che non siano stati acquisiti per un utilizzo unicamente strumentale o per essere destinati ad assegnazione ai dipendenti.

Di seguito, una tabella per il confronto tra le vecchie e nuove regole di deducibilità degli autoveicoli aziendali.

Tipologia Autoveicoli	Durata Fiscale	
	Contratti fino al 31.12.2013	Contratti dall' 01.01.2014
Uso strumentale	2/3 periodo ammortamento	½ periodo di ammortamento
In uso ai dipendenti	2/3 periodo ammortamento	½ periodo di ammortamento
A disposizione impresa	pari al periodo di amm.to	pari al periodo di amm.to

Per quanto riguarda il **rapporto tra durata contrattuale e principio di deducibilità**, potranno concretizzarsi diverse ipotesi.

Se la **durata contrattuale** del leasing **coincide con quella prevista per la deduzione**, allora i canoni saranno deducibili, fiscalmente, con la medesima tempistica con la quale saranno imputati al conto economico.

Se la **durata contrattuale** è **inferiore a quella minima prevista per la deducibilità fiscale**, allora i canoni di leasing saranno deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quanto imputato al conto economico; vuol dire che, ai fini Ires, i canoni imputati a conto economico saranno oggetto di una "variazione in aumento" in sede di Modello Unico.

Infine, se la **durata contrattuale** è **superiore a quella minima prevista per la deduzione fiscale**, allora i canoni di leasing saranno deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati al conto economico, in quanto prevale il principio della **previa imputazione a conto economico** ex art. 109, c. 4 Tuir.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN